

**DECRETO DEL SINDACO  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 48 - 4217/2016

**OGGETTO: PIANIFICAZIONE TERRITORIALE GENERALE E COPIANIFICAZIONE URBANISTICA - COMUNE DI CASTIGLIONE TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 8 AL P.R.G.C. - PRONUNCIAMENTO DI COMPATIBILITÀ.**

**IL SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

Premesso che per il Comune di Castiglione Torinese:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C. approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 28-8282 del 29/04/1996 e successivamente modificato con Variante obbligatoria, approvata con D.G.R. n. 3-2895 del 07/05/2001;
- ha approvato, con deliberazioni del C.C. n. 21 del 03/05/1999, n. 33 del 28/09/2001, n. 27 del 23/07/2002, n. 9 del 13/05/2003 e n. 15 del 29/04/2013 cinque Varianti Parziali ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha adottato, con la Deliberazione di C.C. n. 23 del 29/04/2010 il documento programmatico per la redazione della Variante strutturale per l'adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I., ai sensi dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 1/07,
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 2 del 14/01/2016, il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, che ha trasmesso alla Città Metropolitana in data 26/01/2016 (pervenuto il 27/01/2016), per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;  
(Prat. n. VP/002/2016);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- popolazione: 4.034 abitanti nel 1971, 4.573 abitanti nel 1981, 4.940 abitanti nel 1991, 5.495 abitanti nel 2001 e 6.363 abitanti al 2011, dati che evidenziano un trend demografico in costante aumento;
  - superficie territoriale di 1.415 ettari, dei quali 541 di pianura e 874 di collina (pari a circa il 62 % del territorio comunale). La conformazione fisico-morfologica evidenzia 529 ettari (37% del territorio comunale) con pendenze inferiori al 5%; 355 ettari hanno pendenze comprese tra il 5% ed il 25% (25% del territorio comunale) e 531 ettari (38% circa del territorio), presentano pendenze superiori al 25%;
  - capacità d'uso dei suoli: è caratterizzato dalla presenza di aree di I<sup>a</sup> classe pari a 32 ettari, di classe II<sup>a</sup> classe pari a 470 ettari e di aree boscate su una superficie di 544 ettari, pari a circa il 39% del territorio comunale;
-

- è compreso nella Zona 10 "Chivassese" tra le Zone Omogenee istituite ai sensi della Lgee 56/2014, approvate con Deliberazione della Conferenza Metropolitana prot. n. 11258/2015 del 14 aprile 2015;
- è compreso nell'Ambito 1 di approfondimento sovra comunale " Area Metropolitana Torinese - Nord-Est", rispetto al quale ai sensi dell'art. 9 delle N.d.A. del Piano Territoriale di Coordinamento (PTC2) costituisce la prima articolazione del territorio per coordinare le politiche a scala sovracomunale (infrastrutture, insediamenti industriali/commerciali, programmazione territoriale e paesistica degli spazi periurbani, sistemi di diffusione urbana con processi insediativi di incentivo a carattere residenziale su alcuni ambiti ed escludendone altri);
- insediamenti residenziali: non è compreso negli ambiti di diffusione urbana individuati dal PTC2 (artt. 21-22-23 delle N.d.A.);
- è individuato dal PTC2 come Centro Storico di tipo "C - di media rilevanza";
- fa parte del *Patto Territoriale del Po* (insieme ad altri 8 Comuni, alla Provincia di Torino e a numerosi enti, consorzi ed associazioni) il cui Ente Promotore è la Città di Settimo Torinese;
- infrastrutture e mobilità:
  - è attraversato dalle S.P. n. 590 di Val Cerrina, n. 92 di Castiglione, n. 96 di Rivodora, n. 117 di Cordova e n. 122 di Chieri;
  - è interessato dal progetto di viabilità n. 179 di cui alla tav. 4.3 del PTC2;
  - è attraversato da 0,3 km di piste ciclabili;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Fiume Po, Rio Dora, Rio Ressa e della Possola; Torrente Dora Riparia, Rio della Giardiniera, Torrente Bruzolo, Torrente Prabecco e Rio Rossera;
  - il "Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (P.A.I.) evidenzia l'inserimento in fascia A, B e C di circa 289 ettari (pari al 20% del territorio comunale);
  - i dati sul dissesto idrogeologico individuano: 7 frane puntuali, frane areali (80,6 ettari), dissesti areali (8,4 ettari);
- tutela paesaggistica e ambientale:
  - aree protette nazionali/regionali istituite (PTO del Po) 265, 5 ettari circa;
  - fasce perfluviali: 215,5 ettari circa;
  - corridoi di connessione ecologica: 329,7 ettari;
  - aree di particolare pregio paesaggistico ambientale: Ambito individuato per il Piano Paesaggistico della Collina Torinese: 867,5 ettari circa;

preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 2 del 14/01/2016 di adozione della Variante, che si fondano sui seguenti presupposti: *"considerate le importanti incompatibilità tra l'attuale assetto urbanistico del territorio comunale e il quadro della pericolosità geomorfologica redatto nell'ambito dell'adeguamento del PRG al PAI e condiviso con l'apposito settore regionale, è emersa*

---

*l'esigenza di eliminare le situazioni di contrasto più rischiose, in modo da tutelare l'incolumità pubblica e assicurare la protezione del territorio;"*

rilevato che, i contenuti del progetto preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, sono i seguenti:

- la Variante comporta esclusivamente lo stralcio di previsioni insediative che, in base agli studi effettuati in linea geologico-tecnica e condivisi dai Settori competenti della Regione Piemonte, siano localizzate in aree geologicamente inidonee a qualsiasi attività edilizia;
- non sono previste l'individuazione di nuove aree suscettibili di trasformazione urbanistica ed edilizia;
- la Variante contiene la verifica della compatibilità idraulico-geologica delle modificazioni introdotte;
- riclassificazione in aree "agricole" (o comunque inedificabili) le aree di completamento e nuovo impianto affette da condizioni di dissesto che non consentono ulteriori incrementi del carico antropico;
- la Variante prevede che la capacità edificatoria non utilizzabile nelle aree in dissesto venga comunque mantenuta nella disponibilità dei proprietari di tali terreni e che possa essere ricollocata e realizzata su altre aree edificate ed edificabili, secondo le norme già stabilite dall'art.39.10 delle vigenti Norme di Attuazione, che disciplina i trasferimenti di volumetria;
- la Variante non determina l'apposizione o la reiterazione di vincoli espropriativi e pertanto non si rendono necessarie le procedure partecipative di cui all'art.11 del DPR 327/01;
- trasposizione delle tavole grafiche del P.R.G.C. vigente su supporto informatico, al fine di ottenere una migliore leggibilità e fruizione gestionale del Piano vigente;
- integrazione e modifiche alle Norme di Attuazione, mediante l'introduzione delle norme prescrittive relative alla pianificazione sovraordinata (P.P.R. e N.d.A. PTC2), nonché modifiche di lieve entità finalizzate ad una migliore gestione attuativa del Piano;

La "Relazione Illustrativa" della variante contiene:

- la dichiarazione di compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica Comunale, ai sensi della L.R. 52/2000;
- la dichiarazione che il Comune di Castiglione Torinese non è interessato da vincoli derivanti dalla presenza sul territorio di attività produttive classificate "a rischio di incidente rilevante" o di aree di danno e areali di osservazione relativi ad attività Seveso ubicate in Comuni contermini (DGR n.20-13359 del 22/02/2010 e successiva DGR n.17-377 del 26/07/2010);

Alla Variante sono allegate le tavole di Piano, nella versione informatizzata;

verificato che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 come modificato dalla L.R. n. 3/2013, la deliberazione C.C. n. 41/2014 di adozione della Variante: " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale e un prospetto numerico dal quale emerge

*la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...”;*

- con riferimento all’art. 50, comma 2° delle NdA del PTC2, con D.C.C. n. 23 del 29/04/2010 il Comune di Castiglione ha approvato il Documento Programmatico della Variante Strutturale di adeguamento del PRGC al PAI, contenente gli elaborati per la verifica di compatibilità idraulica e idrogeologica ai sensi dell’art. 18, c. 2 delle NdA del PAI, secondo quanto previsto dall’allegato B della DGR n. 2-11830 del 28/07/2009. La Regione Piemonte ha espresso parere favorevole con nota prot. n. 67977 del 12/09/2012;

dato atto che, ai fini della procedura di V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica), con determina n. 313/2015 del Responsabile dell’Area Tecnica del 14/12/2015 di conclusione del procedimento di verifica di assoggettabilità della variante alla procedura di VAS, è stata disposta l’esclusione della variante dal successivo procedimento di Valutazione Ambientale Strategica;

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni”* così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato dalla Conferenza Metropolitana il 14 aprile 2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, divenuto efficace il 01 giugno 2015, ed in particolare:

- gli articoli 5 *“Funzioni fondamentali della Città Metropolitana”* e 8 *“Pianificazione Territoriale”* del Titolo I *“Principi generali e funzioni”*;
- gli articoli 14 *“Organi della Città metropolitana”*, 15 *“Sindaco/a metropolitano/a”* e 16 *“Vicesindaco/a, Consiglieri delegati ed organismo di coordinamento dei Consiglieri delegati”* del Titolo II *“Organi della Città Metropolitana”*;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Città Metropolitana di Torino compete il ruolo, in tema di coordinamento dell’attività urbanistica dei Comuni, ed in particolare: *“Ai fini del coordinamento e dell’approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.”*, ai sensi del comma 5, art. 20 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 s.m.i.;

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 *“Tutela ed uso del suolo”*, modificata e integrata dalle LL.RR.

3/2013 e 17/2013 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla città metropolitana che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

vista la D.G.R. 18 maggio 2015, n. 20-1442 *"Nuova adozione del Piano paesaggistico regionale (Ppr) - L.r. 56/1977 e s.m.i."* ed in particolare le Norme di Attuazione in salvaguardia che non sono applicabili ai contenuti della Variante parziale in oggetto;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 11 marzo 2016;

visto il parere istruttorio del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica in data 11 febbraio 2016;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267/2000 e s.m.i.;

vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni"*, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

---

visto l'art. 1, comma 8, della Legge 7 aprile 2014, n. 56;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

#### DECRETA

1. che, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 s.m.i., in merito al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 8 al P.R.G.C. del Comune di Castiglione Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 2 del 14 gennaio 2016, non presenta incompatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 56/77 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
2. di dare atto che rispetto al suddetto Progetto Preliminare di Variante Parziale al P.R.G.C. vengono formulate osservazioni;
3. di trasmettere al Comune di Castiglione Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
4. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/02/2016

Per Il Sindaco della Città Metropolitana  
(Piero Fassino)

Il Vicesindaco della Città Metropolitana di Torino  
(Alberto Avetta)

---